

Studio Legale
Avv. Leonardo D'Aloiso
Via Luigi Cadorna, n.22 – 71010 Poggio Imperiale (FG)
Via Monfalcone, n. 103 – 71121 Foggia
Tel.fax.0882 –994073 e.mail:
avv.leonardodaloiso@tiscali.it
pec: daloiso.leonardo@avvocatilucera.legalmail.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

Per: **MACCHIAROLA Giovannantonio Michele**, nato a Gambatesa (CB) il 29.9.1950, c.f. MCCGNN50P29D896T, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del presente atto, dagli avv.ti Leonardo D'Aloiso, (c.f. DLSLRD50T14G761O), e Salvatore D'Aloiso (c.f. DLSSVT78H24I158G) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Poggio Imperiale alla Via Luigi Cadorna, n. 22; PEC: daloiso.leonardo@avvocatilucera.legalmail.it

-ricorrente-

Contro:

-COMUNE DI SAN SEVERO, in persona del Sindaco pro-tempore legale rappresentante, avente sede in San Severo alla Piazza Municipio;

-MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore legale rappresentante, rappresentato e difeso "ope legis" dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici in Bari alla Via Melo, n. 97 risulta domiciliato.

-convenuti-

I sottoscritti procuratori, nella qualità,

E S P O N G O N O

1)-Il Sig. **MACCHIAROLA Giovannantonio Michele**, cittadino senza fissa dimora, all'esito di verifiche e riscontri effettuati, apprendeva con comprensibile stupore e disappunto che sin dal 2011 risultava cancellato

dall'Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di San Severo, ove era iscritto da tempo immemorabile, e senza che gli fosse stato mai comunicato alcun provvedimento in tal senso presso il domicilio-recapito dal medesimo eletto in San Severo alla Via F. Pelosi, n. 16.

2)-Il ricorrente, pertanto, già in data 21.9.2019 presentava all'Ufficio Anagrafe del Comune di San Severo istanza di reiscrizione che, tuttavia, rimaneva inesitata e priva di riscontro.

3)-In data 23.2.2021 riproponeva la stessa istanza (Prot. n. 196/2021), all'uopo compilando e sottoscrivendo il modello *“Dichiarazione di domicilio ai fini dell'iscrizione anagrafica di persona senza fissa dimora”* che corredeva di ogni dato necessario.

4)-All'esito dell'istruttoria svolta sulla riferita istanza di iscrizione anagrafica e, dunque, assunte le necessarie informazioni al riguardo a mezzo degli Organi preposti (nel caso di specie a mezzo del Messo Notificatore Sig. Lucio Albanese), il Comune di San Severo accertava e riconosceva che il ricorrente, quale persona senza fissa dimora, aveva domicilio e recapito in San Severo alla già indicata Via F. Pelosi, n.16, un tempo abitazione familiare dello stesso.

5)-Sennonché, il ricorrente aveva modo di riscontrare che agli atti di Anagrafe del citato Comune non si dava conto di tale sua posizione, atteso che dal certificato di residenza rilasciato dallo stesso Ufficio il 10.11.2021 aveva rilevato che risultava residente in una strada fittizia c.d. *“Via dell'Angelo Custode, n. 63”*, individuata dallo stesso Comune per i soggetti senza fissa dimora.

6)-Con nota raccomandata a.r. del 10.5.2022, formulata a mezzo del costituito procuratore Avv. D'Aloiso, il ricorrente evidenziava al Sindaco di San Severo, nella sua funzione di Ufficiale di Anagrafe, come la sua condizione anagrafica contrastasse con la sua istanza di iscrizione e con tutte le risultanze dell'istruttoria svolta e della quale si è appena detto; non senza tralasciare di rimarcare il contrasto della riferita collocazione

anagrafica “fittizia” con le disposizioni di legge; e chiedeva che venissero apportate, in autotutela, le opportune rettifiche alla sua iscrizione anagrafica, e di essere, dunque, annoverato tra la popolazione residente in San Severo e presso il già indicato domicilio di Via F. Pelosi, n.16, come accertato.

7)-Con nota del 26.5.2022, indirizzata al costituito procuratore, l’Ufficiale di Anagrafe Delegato del Comune di San Severo, dando riscontro alla indicata richiesta del ricorrente, comunicava che la stessa non poteva essere accolta, in quanto quest’ultimo aveva dichiarato di non avere dimora stabile ed aveva reso una dichiarazione di domicilio ai fini dell’iscrizione anagrafica di persona senza fissa dimora.

La riferita condotta del Comune di San Severo, costituita dall’attribuzione al ricorrente della residenza “fittizia”, nonostante l’esperito accertamento del domicilio dello stesso eletto in San Severo alla Via F. Pelosi, n. 16, così come ogni provvedimento presupposto e connesso alla stessa, invero, contrasta manifestamente con le norme di legge che disciplinano la materia, come si avrà modo di esplicitare diffusamente in prosieguo; arrecando, soprattutto, gravi ed irreparabili pregiudizi ai diritti soggettivi fondamentali della persona del ricorrente costituzionalmente garantiti.

Per tutte le appena esposte ragioni, si è reso necessario ricorrere alla S.V.III.ma in via d’urgenza per richiedere, previa disapplicazione di ogni atto amministrativo finora emesso, un provvedimento atto a reintegrare la posizione anagrafica del ricorrente alla stregua di quella accertata ed emersa all’esito dell’istruttoria svolta in ragione della domanda dallo stesso prodotta al Comune di San Severo il 23.2.2021; e tanto in forza e sulla base delle deduzioni in fatto e le considerazioni in diritto che di seguito si vanno ad articolare.

IN DIRITTO

E' opportuno premettere che, per giurisprudenza costante, le controversie

in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici della popolazione coinvolgono situazioni di diritto soggettivo, e non di mero interesse legittimo, attesa la natura vincolata dell'attività amministrativa ad essa inerente, con la conseguenza che la cognizione delle stesse è devoluta alla giurisdizione del Giudice Ordinario (ex plurimis: Cass. civ. Sez. Un. 19.6.2000, n. 449; Cons.St. 23.1.2015, n. 310).

Va, inoltre, opportunamente aggiunto alla premessa che precede che la chiamata in causa, nel presente giudizio, del Ministero dell'Interno è legittimata dal fatto che il Sindaco del Comune di San Severo viene quivi evocato quale Organo dello Stato, nella sua veste di "Ufficiale dello Stato Civile ed Anagrafe", in posizione di subordinazione, dunque, rispetto al predetto Ministero, per quanto non di tipo gerarchico, in virtù della competenza attribuitagli in materia di tenuta dei registri dello stato civile, a norma del D.P.R. n. 396/2000. Ne consegue, pertanto, anche la competenza del foro erariale, funzionale ed inderogabile in questi casi per essere stata chiamata in giudizio la P.A. (Cfr. Cass. civ. Sez. VI[^], 26.11.2020, n. 26883).

Nel merito della fattispecie in esame e dello strumento processuale adottato in via d'urgenza, si impongono alcune considerazioni preliminari.

Secondo le chiare previsioni della norma processuale di riferimento (art.700 c.p.c.), un provvedimento d'urgenza può essere legittimamente richiesto ed emesso allorquando sussista un diritto, rispetto al quale sia ammissibile il provvedimento stesso, minacciato da un pregiudizio *"imminente ed irreparabile"*, ed inoltre vi sia *"fondato motivo di temere l'insoddisfazione del diritto durante il tempo occorrente per farlo valere in via ordinaria"*.

Secondo la dottrina prevalente, il pregiudizio deve essere "imminente", nel senso che minacci di verificarsi da un momento all'altro e si presenti

immediatamente lesivo; "irreparabile" nel senso che il danno che ne derivi non sia suscettibile di reintegrazione in forma specifica nè altrimenti risarcibile.

Il timore poi, in ordine al c.d. "periculum", deve essere accertato e considerato obiettivamente, dovendo corrispondere ad una situazione di pericolo attuale (Cfr.: E.A.Dini e G.Mammone, "I provvedimenti d'urgenza", Settima Edizione, Giuffrè Ed., Milano 1997).

Ne consegue, dunque, che per richiedere validamente l'emissione di un provvedimento d'urgenza occorre che sussistano entrambi i presupposti delle riferite situazioni, individuabili nel c.d. "*fumus boni juris*" e nel "*periculum in mora*".

Con riferimento al caso di specie, riteniamo che sussistano, per le considerazioni che di seguito esplicheremo, tanto la situazione di diritto tutelabile in astratto, quanto il pericolo di un danno irreparabile a diritti fondamentali della persona del ricorrente, nelle varie componenti che andremo a rappresentare.

In ordine al primo dei riferiti presupposti, ovverosia al "fumus", riteniamo opportuno premettere che la legge 24.12.1954, n. 1228, all'art. 1, 2° comma, così testualmente recita:

"Nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze che hanno fissato nel comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio, in conformità del regolamento per l'esecuzione della presente legge."

L'art. 2 della già menzionata legge n. 1228/54, nel fare obbligo al cittadino di chiedere l'iscrizione anagrafica nel comune ove dimora abitualmente, al 3° comma, così come sostituito dall'art. 3, comma 38, legge 15.7.2009, n.

94, così testualmente recita:

“Ai fini dell’obbligo di cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all’ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio, si considera residente nel comune di nascita.”.

Sulla scorta della normativa appena richiamata, dunque, si deve fondatamente ritenere che l’elezione di domicilio sia una scelta incondizionatamente libera ed esclusiva del cittadino richiedente; con la conseguenza che l’ufficiale di anagrafe che si trovi in contatto con un soggetto senza fissa dimora bisognoso di iscrizione anagrafica, non dovrebbe porsi il problema dell’abitudine della dimora, atteso che l’interessato potrebbe liberamente eleggere domicilio (ovviamente uno solo) in quel luogo ove, nonostante i suoi continui spostamenti, egli preferisca recarsi per ragioni di comodità affettive o per altre ragioni personali, incluse quelle intese ad avere una comoda possibilità di ottenere le certificazioni anagrafiche occorrenti (cfr. “Lo Stato civile, Quesiti”, 2002, 539).

Sul punto, vale la pena di riferire quanto riportato dalla Circolare 29 maggio 1995, n. 8 del Ministero dell’Interno che, nell’evidenziare l’obbligo per il Sindaco, quale ufficiale di anagrafe e di Governo, di osservare scrupolosamente la legislazione vigente (costituita dalla legge 24.12.1954, n. 1228 e dal D.P.R. 30.5.1989, n. 223), nell’esaminare le domande di iscrizione anagrafica presentate dai cittadini italiani, così testualmente si esprime:

“Orbene, dall’esame di detta normativa si evince che la richiesta di

iscrizione anagrafica, che costituisce un diritto soggettivo del cittadino, non appare vincolata ad alcuna condizione, né potrebbe essere il contrario, in quanto in tal modo si verrebbe a limitare la libertà di spostamento e di stabilimento dei cittadini sul territorio nazionale in palese violazione dell'art. 16 della Carta Costituzionale.”.

In successiva circolare (29.1.2013, n. 333), quindi, sempre lo stesso Ministero dell'Interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali, sul punto ha avuto modo di precisare agli Organi allo stesso sottoposti, testualmente che:

“Quanto al luogo di dimora abituale, si rammenta che il vigente ordinamento anagrafico prevede l'iscrizione in APR, fra l'altro, anche delle persone senza fissa dimora di cui all'art. 2, comma 3 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228. Si richiama l'attenzione di codesto Ufficio (n.d.r. Prefettura di Varese) in ordine alla Circ. 14.1.2013, n.1713 di questo Dipartimento con la quale è stato inoltrato il parere del Consiglio di Stato n. 4849/2012 che ha evidenziato, tra l'altro, come “l'iscrizione all'anagrafe o nei registri della popolazione residente costituisca un diritto ed un dovere di ogni cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale” e che l'anagrafe registra coloro che, in quanto senza fissa dimora, hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio (art. 1, comma 3, legge n. 1228/1954)”.

Alla luce delle appena esposte considerazioni, supportate peraltro dalla normativa di legge pur richiamata e dalle “opzioni interpretative” adottate dallo stesso Ministero dell'Interno, dunque, si può affermare la sussistenza nel caso di specie del c.d. “fumus”, ovvero del diritto del ricorrente ad essere iscritto nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune di San Severo e presso il domicilio dallo stesso indicato.

D'altronde, non si rinviene alcuna valida ragione perché a fronte di un

domicilio dichiarato dal cittadino senza fissa dimora e poi, come nel caso di specie, accertato con gli strumenti ed i mezzi dei quali si è detto in premessa, lo stesso debba essere “relegato” in una posizione anagrafica di pura “fantasia”, cui conseguirebbe poi necessariamente la condizione di “irreperibilità” per lo stesso quanto ad ogni comunicazione che lo riguarderebbe e della quale potrebbe essere destinatario. Condizione quest’ultima nella quale va individuato, dunque, il c.d. “periculum in mora”.

Ed invero, è appena il caso di evidenziare come il rifiuto dell’iscrizione anagrafica, così come una diversa allocazione anagrafica del cittadino senza fissa dimora rispetto a quella dallo stesso dichiarata per i fini di cui innanzi e, comunque, per l’esercizio effettivo dei suoi diritti di rilievo costituzionale (diritto alla salute, all’elettorato attivo e passivo, apertura di una posizione di conto corrente presso un istituto bancario, rilascio e/o rinnovo di patente di guida, etc..) possa essere fonte e causa di pregiudizi irreparabili, non essendo tali diritti suscettibili di adeguata tutela nella forma dell’equivalente monetario.

Né va sottaciuto, almeno per i fini che qui interessano, che vi sono specifiche disposizioni che nelle più svariate materie prevedono l’indicazione della residenza (intesa proprio come iscrizione anagrafica) quale presupposto indefettibile per l’esercizio dei diritti di volta in volta contemplati e disciplinati (ad es.: diritto alla difesa in giudizio a mezzo del c.d. “patrocinio a spese dello Stato”; diritto alla salute, inteso non soltanto come scelta del medico di base, ma anche come diritto alle esenzioni per visite specialistiche così come per cure e terapie; diritto a fruire dei cc.dd. “ammortizzatori sociali”; diritto al voto).

In definitiva, essendo nella fattispecie in esame ravvisabili sia il “fumus” che il “periculum” della domanda cautelare proposta dal ricorrente, la

stessa va accolta ed ordinato, dunque, agli Enti convenuti ed, in particolare, al Sindaco del Comune di San Severo, nella sua qualità di Ufficiale di Governo responsabile della tenuta dei registri anagrafici, l'iscrizione del ricorrente nel registro anagrafico ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 1228/1954. Per tutto quanto esposto in fatto e ritenuto in diritto, i sottoscritti procuratori, nella qualità,

RICORRONO

alla S.V.III.ma, in funzione di Giudice Unico, perché, con decreto ed inaudita altera parte o, in subordine, fissata l'udienza di comparizione delle parti per quanto necessario, contrariis rejectis, con ordinanza voglia così provvedere:

-ordinare al Ministero dell'Interno ed al Sindaco del Comune di San Severo, quale Ufficiale di Governo responsabile della tenuta dei registri anagrafici dello stesso Comune, l'immediata iscrizione del Sig. MACCHIAROLA Giovannantonio Michele, nato a Gambatesa (CB) il 29.9.1950, nel registro anagrafico della popolazione residente nel domicilio di Via F. Pelosi, n. 16, così come dallo stesso indicato e successivamente accertato dal sopra citato Ente con le già riferite modalità;

-condannare, altresì, il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore legale rappresentante, ed il Comune di San Severo, in persona del Sindaco pro-tempore legale rappresentante, al pagamento di spese, e competenze del presente giudizio, in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.

Ai fini del contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che il valore della presente controversia di volontaria giurisdizione è indeterminato, per cui è dovuto un contributo pari ad €. 259,00.

In via istruttoria

Si depositano in copia fotostatica:

1-“Dichiarazione di domicilio ai fini dell’iscrizione anagrafica di persona senza fissa dimora” presentata dal ricorrente il 23.2.2021 all’Ufficiale di Anagrafe del Comune di San Severo (Prot. n. 196/2021);

2-certificato di residenza del ricorrente rilasciato dal Comune di San Severo il 10.11.2021;

3-nota raccomandata a.r. dell’Avv. D’Aloiso del 10.5.2022;

4-nota di riscontro dell’Ufficiale di Anagrafe Delegato del Comune di San Severo del 26.5.2022.

Poggio Imperiale, li 20 settembre 2022.

Avv. Leonardo D’Aloiso

Avv. Salvatore D’Aloiso